



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE

In data _____, presso la sede della Direzione Generale dell'ASL n. 6 del Medio Campidano ubicata in via Ungaretti n. 9, (CAP) 09025 (SU), viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'**ASL n. 6 del Medio Campidano**, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, nato a Cagliari (CA) il 24/04/1963, che agisce in virtù del DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021, di seguito denominata "ASL";

E

la **Dott.ssa** _____, nata a ---- (-) il --/--/---- (CF -----),
- iscritta con il numero --- all'Ordine dei Giornalisti della Regione----- nella categoria -----;
- residente in ----- (CAP ----), Via -----, --- ed ivi domiciliato;
- pec: -----; e-mail: ----- Tel: +39 -----;
di seguito denominata "Professionista";

PREMESSO

- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 01/03/2022, è stata indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna libero-professionale, con durata pari a mesi 36, nel profilo di Addetto Stampa dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano;
- Che a seguito dell'espletamento della predetta procedura comparativa, con Deliberazione n. 47 del 14/03/2022 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati e con Deliberazione n. 63 del 21/03/2022, sono stati ammessi alla selezione n. 8 candidati;
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ si è preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice e si è provveduto all'aggiudicazione dell'incarico di Addetto Stampa per la Asl 6 Medio Campidano per mesi 36
- Che il Professionista ha sottoscritto la dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con l'ASL;
- Che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;
- Che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

- Che le parti sono concordi nello stipulare il presente contratto individuale di lavoro di natura libero-professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, le cui prestazioni professionali sono di natura temporanea, altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 - Condizioni generali del contratto

L'ASL n.6 Del Medio Campidano, nella persona del Direttore Generale, stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero-professionale, che in nessun caso configurerà un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con **la Dott.ssa _____**,

La collaborazione con il Professionista è attivata con effetto dal _____.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica.

Il professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali come stabilito nell'avviso di selezione al punto 2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 - Oggetto del rapporto di lavoro

Il Professionista svolgerà il proprio incarico libero-professionale conferito ex art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001, nell'ambito delle modalità organizzative definite dal Responsabile dell'Ufficio secondo le direttive della Direzione Strategica; detta attività si sostanzia in modo particolare anche se non esclusivamente in:

- aggiornamento del sito internet istituzionale;
- organizzare l'ufficio stampa;
- redazione di comunicati riguardanti l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale, con particolare riferimento all'informazione, promozione, lancio di servizi su programmi, progetti e iniziative promosse dall'Azienda;
- attività di redazione e diffusione di comunicati stampa e la pubblicazione della rassegna stampa, di eventuali newsletter o altri prodotti editoriali;
- gestione dei rapporti con gli organi di informazione e con i social network, sia con modalità tradizionale che attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- gestione dei rapporti con gli Uffici Stampa della RAS e delle altre Amministrazioni Pubbliche;
- organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- realizzazione di un archivio fotografico in occasione di conferenze e convegni organizzati dall'Azienda;
- implementazione e aggiornamento della sezione "Notizie" del sito internet istituzionale.

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti si collocano nell'ambito di prestazioni professionali, riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 3 - Determinazione del compenso e coperture assicurative

Per le finalità del presente contratto, il compenso professionale viene stabilito al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, nella misura onnicomprensiva pari a € 30.000,00 /anno (diconsi euro trentamila/00).

Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASL, a qualsivoglia titolo, in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura elettronica (in caso di partita IVA) o notula, da inoltrare con cadenza mensile al competente Servizio ASL.

Il presente contratto libero-professionale non comporta, in favore del Professionista, ulteriori diritti di natura fiscale, previdenziale ed economica in genere, di natura giuridica, e di avanzamento di carriera.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

Art. 4 - Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e quelle di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché del Regolamento sulla gestione del trattamento dei dati personali adottato dalla ATS Sardegna giusta deliberazione n. 535 del 18/04/2018 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con la ASL.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero – professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e, allo stesso, sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni, regolamenti, circolari di riferimento, già in vigore presso la ex ATS Sardegna ed a quelle che verranno in seguito adottate dalla ASL e/o ARES.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista dichiara di essere in regola e, altresì, di aver rispettato tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di contenimento del virus "COVID-19" e di rendersi disponibile all'effettuazione degli accertamenti medico-sanitari che verranno disposti dal competente Servizio Sorveglianza Sanitaria.

Art. 5 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal "*Codice di Comportamento Aziendale*" già approvato provvisoriamente con Deliberazione della ex ATS Sardegna n. 501 del 29/06/2017, per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, compresi quelli di cui all'art. 3 del presente contratto, la ASL ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento, da parte del Professionista, di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Copia del Regolamento predetto è pubblicato in formato elettronico al link https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20170701140401.pdf della ex ATS Sardegna ove il Professionista dovrà prenderne opportuna e necessaria visione.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "*Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*".

Art. 6 - Recesso unilaterale

La ASL committente può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto nel caso in cui siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato o vengano meno i presupposti di emergenza sanitaria così come determinati dalla legislazione richiamata in premessa;

-in caso emergano, nel corso degli accertamenti, false dichiarazioni formulate sia in fase di iscrizione alla procedura e, altresì, nella fase di sottoscrizione del presente contratto, salva in ogni caso la segnalazione alla competente Procura della Repubblica ed il risarcimento del danno subito dall'ASL;

- il professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatto salvo il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito da parte del professionista.

La ASL ha altresì facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., comunicandolo al Professionista con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni tramite PEC, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante PEC, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso esclusivamente per il periodo di lavoro, effettivamente prestato, e sempre calcolato in proporzione all'attività svolta come indicato all'Art. 3 del presente contratto.

Art. 7 – Imposta di bollo: esenzioni

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, come precisato nella Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 36 del 05/02/2002.

Art. 8 - Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti concordano in merito alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto:

Sanluri li _____,

Il Direttore Generale ASL n. ____ di _____	Il Professionista Dott.
--	-----------------------------------

Il Responsabile di Procedimento_____